

NEWSLETTER N. 3/2009

27 NOVEMBRE 2009

- ✓ PROROGA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2010. pag. 3
- ✓ MERCATO DEL GAS, SENZA "CONCORRENZA EFFETTIVA" LECITO PREZZO AMMINISTRATO. pag. 3
- ✓ PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA. pag. 4
- ✓ L'OPINIONE DELL'AEEG SULLE BIOMASSE. pag. 6
- ✓ L'APPROFONDIMENTO: GLI INCENTIVI E LE AGEVOLAZIONI PER LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA. pag. 8
- ✓ IMPIANTI A ENERGIE RINNOVABILI E ACCISE: DOMANDE FREQUENTI. pag. 13
- ✓ GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI SONO OFFICINE ELETTRICHE. QUALI ADEMPIMENTI? pag. 17



1. PROROGA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2010

Come già comunicato a tutti i consorziati con lettera del 27 ottobre scorso il Consorzio ha provveduto **a prorogare** il contratto di fornitura di energia elettrica per l'anno 2009 fino al 30 giugno 2010, **abbassando** contestualmente il prezzo di fornitura. I prezzi applicati a far data dal 1 gennaio 2010 sono, per ogni fascia, inferiori di € 4 a Megawatt/ora (1000kwh) rispetto a quelli già in vigore nell'anno 2009. Restano invariate le condizioni di pagamento già pattuite per l'anno 2009 (60 gg data fattura).

La decisione di prorogare il contratto in essere, approfittando di una congiuntura di prezzi particolarmente favorevole, è dovuta anche alla volontà di spostare il periodo di trattativa per il rinnovo (solitamente coincidente con il mese di novembre) verso la primavera, periodo in cui, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo registrato la possibilità di ottenere condizioni economiche ancora più favorevoli.

Una copia delle nuove condizioni contrattuali è in corso di invio a tutti i Consorziati.

2. MERCATO DEL GAS, SENZA "CONCORRENZA EFFETTIVA" LECITO PREZZO AMMINISTRATO

Il prezzo amministrato, che deve essere ragionevole e "proporzionato" alla situazione, non può comunque alterare il funzionamento del mercato interno o creare discriminazione fra gli operatori.

Lo dice l'Avvocatura generale Ue (conclusioni del 20 ottobre 2009), nell'ambito di una causa che vede contrapposte numerose imprese energetiche italiane all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg).

Tutto nasce dal Dl 73/2007, con cui l'Italia disciplinò – in recepimento della direttiva 2003/55/Ce - l'imminente liberalizzazione dei mercati energetici per i clienti domestici, lasciando comunque spazio all'esercizio del potere regolatorio dell'Aeeg in materia di prezzo del gas, anche dopo il primo luglio 2007.

La determinazione in via amministrativa del prezzo di riferimento del gas naturale non contrasta con le disposizioni comunitarie, secondo l'Avvocatura Ue, proprio in virtù della particolare situazione del mercato, "ancora caratterizzato dalla mancanza di condizioni di concorrenza effettiva".

3. PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA

Nell'ultimo numero della Newsletter avevamo approfondito i contenuti della direttiva europea 2005/32, trasposta sul piano nazionale del Dlgs 201/2007. Di recente, con la direttiva 2009/125/Ce l'Unione europea ha rifiuto in un unico provvedimento la 2005/32 e i successivi atti di modifica.

L'obiettivo della direttiva 2009/125/Ce è quello di definire un quadro coerente per l'integrazione delle caratteristiche ecologiche nella concezione e nello sviluppo dei prodotti che consumano energia nell'ambito del mercato interno europeo. Tale tipo di progettazione dei prodotti dovrà comunque mantenere nel contempo standard competitivi di prezzo, performance e qualità, al fine di migliorarne la sostenibilità e la concorrenzialità sul mercato interno europeo e su quello globale.

Per **progettazione ecocompatibile** si intende l'incorporazione sistematica di considerazioni ambientali nella concezione dei prodotti allo scopo di ridurre l'eventuale impatto negativo sull'ambiente durante l'intero ciclo vitale. L'integrazione degli aspetti ambientali nelle caratteristiche dei prodotti sin dalla loro concezione si riallaccia, da un lato, agli sviluppi comunitari della politica integrata relativa ai prodotti (Ipp), specie per l'integrazione del concetto di "ciclo di vita", su cui il Comitato ha già avuto modo di pronunciarsi in occasione del Sesto programma d'azione per l'ambiente, e dall'altro, alle tre dimensioni — economica, sociale e ambientale — della sostenibilità dei prodotti che consumano energia.

La direttiva 2009/125/Ce ha lo **scopo** di porre in essere una normativa che, fornendo la cornice adeguata entro cui trattare rapidamente le questioni ambientali emergenti, permetta di considerare in modo coerente e completo le esigenze dell'ecoprogettazione al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia all'interno dell'Unione, migliorare le prestazioni ambientali globali di tali prodotti, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, rafforzare la competitività dell'economia europea nonché preservare gli interessi dell'industria e dei consumatori.

La direttiva 2005/32/Ce si limita a dettare le disposizioni generali riguardanti criteri ecologici, dichiarazione di conformità, marcatura "CE", lasciando alla Commissione Ue la determinazione, tramite propri **regolamenti**, degli standard tecnici relativi alle singole categorie di prodotti. In attuazione della direttiva 2005/32/Ce l'Ue ha emanato diversi provvedimenti che stabiliscono il calendario delle progressive bande dal mercato dei prodotti ad elevato consumo energetico. Ad esempio sono già disponibili da oltre un anno gli standard tecnici per la marcatura di alimentatori esterni, lampade a scarica e lampade fluorescenti non direzionali ad uso domestico, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche da ufficio ed i ricevitori digitali semplici. Nel corso dell'anno 2009 **quattro nuovi regolamenti** hanno introdotto nuovi e più elevati standard tecnici di eco progettazione e prestazioni energetiche per **televisori, monitor, refrigeratori per uso domestico, motori elettrici e pompe centrifughe**.

Si tratta del regolamento Ce n. 642/2009 per televisori, del regolamento n. 643/2009 per i refrigeratori domestici con volume fino a 1500 litri, del regolamento n. 640/2009 per i motori elettrici da 50-60 hertz, del regolamento n. 641/2009 per i circolatori senza premistoppa compresi tra 1 e 2500 watt di potenza idraulica nominale. I nuovi standard

entreranno in vigore, per fabbricanti/importatori di tali apparecchi, dal 2010 e al 2013 a seconda del tipo di articoli.

La nuova direttiva 125/2009 infine, incoraggia le iniziative e gli **accordi volontari** che hanno riscosso un ampio e meritato successo in vari settori potenzialmente interessati dall'applicazione della direttiva proposta. Secondo la proposta, infatti, là dove i meccanismi di mercato o le legislazioni esistenti già operano positivamente non dovrebbero intervenire ulteriori misure di esecuzione.

4. L'OPINIONE DELL' AEEG SULLE BIOMASSE

Ancora una volta l'AEEG si assume il compito di ricordare al Parlamento, e dunque al Governo e ai politici cose già dette, già chiarite e talvolta già operative. Proponendo poi una strategia nuova per l'incentivazione delle biomasse.

La memoria dell'Autorità per l'audizione alla Commissione Agricoltura del 27 ottobre 2009 è un documento sintetico, che lucidamente analizza il problema dal quale è necessario partire, cioè gli obiettivi europei – e italiani – di utilizzo delle rinnovabili, per collocare in quel quadro il ruolo delle biomasse.

“... Il ruolo delle biomasse (come combustibile per la produzione elettrica, produzione termica e produzione di biocarburanti) è di gran lunga il più rilevante nel contesto delle fonti rinnovabili; infatti oltre il 50% del potenziale massimo teorico di sviluppo delle rinnovabili è legato alle biomasse e dunque il loro sviluppo è il più determinante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo europeo definito nel Climate Package.

Nonostante tale evidenza, fino ad oggi l'attenzione dei sistemi di incentivazione è stata più rivolta ad altre fonti rinnovabili, quali il solare fotovoltaico o l'eolico; ciò è singolare anche in considerazione del fatto che tali fonti, pur meritevoli, presentano, a differenza delle biomasse, una filiera di produzione fortemente basata sull'importazione della componentistica, ed apportano quindi un contributo più modesto di valore aggiunto nazionale.

... La motivazione di tale singolarità risiede probabilmente nel ricorso alle tariffe elettriche quale modalità principale di acquisizione delle risorse finanziarie per l'incentivazione; una modalità che evita il ricorso a risorse del bilancio pubblico ma che presenta tuttavia aspetti di non equità redistributiva, più volte segnalati dall'Autorità. Si tratta di aspetti connessi all'attuale meccanismo di tipo parafiscale, che fa gravare gli oneri dell'incentivazione per le rinnovabili (peraltro maggiorati in bolletta dall'IVA) sui consumi di energia elettrica.”

Sul tema delle tariffe, e in particolare quelle assegnate alle cosiddette biomasse agricole/forestali, il documento dell'Autorità segnala che è in discussione (e prossimo all'approvazione) un disegno di legge che propone variazioni già vigenti in termini legislativi e già operative nei fatti.

Il disegno di legge (presentato il 4 marzo 2009 a firma Zaia, Prestigiacomo, Fitto e Ronchi, tutti ministri dell'attuale Governo), motiva la norma come risanamento dei ritardi derivati dalla mancata definizione dei principi di filiera e filiera corta. Problema che infatti ha tenuto in sospenso per anni gli operatori del settore.

“... Si evidenzia come l'articolo 3 del disegno di legge AC 2260 (attualmente all'esame di questa Commissione), miri a completare le disposizioni adottate con la... legge finanziaria 2008, rimuovendo il concetto di filiera per la produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino a 1 MW. In particolare, la norma si appresterebbe a fissare una tariffa omnicomprensiva, pari a 0,28 euro/KWh, in luogo di 0,30 euro/KWh inizialmente definiti per la filiera e di 0,22 euro/KWh definiti per le altre biomasse dalla citata legge 244/07.

Ebbene, occorre considerare che le disposizioni contenute nell'articolo 3 ... sono oggi già vigenti; infatti l'articolo 42, commi da 5 a 8, della legge n. 99/09 ha già tradotto in legge l'emendamento in questione, introducendo al testo un'unica modifica migliorativa.”

La modifica migliorativa si riferisce a due benefici riservati alle aziende agricole: la data di inizio dell'incentivo e la cumulabilità con altri incentivi pubblici. In merito alla cumulabilità l'AEEG esprime perplessità:

“Sebbene la scelta di introdurre ulteriori regimi di sostegno attenga a scelte di politica fiscale, su cui questa Autorità non ha competenza, ci sentiamo comunque di suggerire una riflessione al riguardo, perché un trattamento incentivante particolarmente vantaggioso può finire per introdurre anche delle distorsioni nella competizione tra le fonti o addirittura tra iniziative simili allocate in ambiti territoriali diversi; distorsioni che potrebbero, da un lato, non premiare l'efficienza e, dall'altro, provocare fenomeni di commercio improprio di diritti e di autorizzazioni, già evidenti per altre fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico o l'eolico.”

Sulla spinta di queste considerazioni, l'ultima parte del documento dell'Autorità disegna una visione del tutto nuova (e per molti aspetti rivoluzionaria, nell'opinione di chi scrive) delle modalità con le quali incentivare le biomasse.

Il ragionamento è assai semplice: la legislazione italiana aveva intrapreso un percorso basato sulle intese di filiera, i contratti quadro e le filiere corte, tutti strumenti strettamente collegati al territorio ma che si sono presto inceppati, perché di difficile regolamentazione e contraddittori in termini di equità di mercato: troppo facilmente si cade nel privilegio o nella disparità di trattamento, aspetti strettamente vigilati dall'Europa e dal Garante della concorrenza.

Perché dunque non utilizzare un principio diverso (e inattaccabile) per l'attribuzione degli incentivi, ovvero l'efficienza energetica dell'utilizzo delle biomasse?

“... Il solo riferimento territoriale, comune sia alle intese di filiera o contratti quadro sia alle filiere corte, non è sufficiente a giustificare, anche in una visione di diritto comunitario, un privilegio o comunque una disparità di trattamento. Sarebbe invece ben più giustificato un riferimento all'efficienza energetica dell'utilizzo delle biomasse. E' noto infatti che la produzione di energia da biomasse, in funzione dei processi utilizzati nelle fasi di concimazione, coltivazione, trasformazione, trasporto ed utilizzo, induce consumi energetici di fonti convenzionali anche molto rilevanti; alcune analisi svolte da istituti di ricerca portano a stimare che tali consumi possano variare da pochi punti percentuali fino a valori prossimi al 100% dell'energia prodotta dalle biomasse. E' evidente che la prossimità territoriale è uno dei fattori che concorre a tale efficienza, ma non l'unico. Il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (Ce) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 ben si presterebbe, con gli opportuni interventi aggiuntivi, al monitoraggio dei consumi indotti da iniziative di produzione di energia da biomasse, secondo parametri predefiniti standardizzati.

La qualificazione di progetti più meritevoli dal punto di vista energetico potrebbe ben giustificare un sistema premiale sia rispetto alla normativa comunitaria che ai principi della concorrenza, garantendo inoltre l'effettivo conseguimento dei vantaggi della produzione energetica da biomasse.

Un tale schema di incentivazione avrebbe inoltre il pregio di stimolare una progettualità di sistema non limitata alle fasi finali dell'utilizzo della biomassa, con ricadute anche in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa.

A tali progetti, ed in particolare a quelli finalizzati non solo alla produzione elettrica ma anche (o solo) a quella termica, si potrebbero applicare schemi di finanziamento diversi: da quelli già in essere per le iniziative di efficienza energetica (i certificati bianchi gravanti tuttavia anch'essi sulle tariffe elettriche e del gas naturale) a nuovi schemi basati sulla fiscalità, ovvero sul Bilancio dello Stato.”

5. L' APPROFONDIMENTO

GLI INCENTIVI E LE AGEVOLAZIONI PER LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

Negli ultimi anni le pubbliche amministrazioni europee, nazionale e locali si adoperano per promuovere l'uso di fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Ad oggi sono disponibili diverse misure economiche e normative incentivanti, rivolte sia agli operatori del settore energetico che alle imprese e ai cittadini.

A livello europeo sono stanziati fondi che incentivano imprese, enti locali, università e centri di ricerca, e organizzazioni non governative.

Le misure promosse a livello europeo si caratterizzano per la stabilità e prevedibilità delle procedure cui fanno riferimento per il periodo stabilito (2007-2013), anche se gli importi da erogare sono stabiliti annualmente.

A livello nazionale sono operative:

- **misure pubbliche che incentivano o facilitano le fonti rinnovabili:** Certificati Verdi e Certificati Bianchi, Conto energia, Scambio sul posto, Tariffa onnicomprensiva, Ritiro dedicato.

E' tornato attivo, grazie al DL 172/2008, convertito in Legge il 30 dicembre 2008, anche il programma CIP6.

- **detrazioni fiscali che incentivano l'efficienza energetica** degli edifici esistenti, destinate ai singoli cittadini, alle imprese e agli enti.

Entrambe le tipologie di incentivi possono essere definite stabili, in quanto definiti da norme specifiche e programmati su più anni. Le quote e le percentuali delle diverse agevolazioni possono comunque essere soggette a variazioni in sede legislativa, e soprattutto in occasione delle leggi Finanziarie. Sono invece sempre stabilite di anno in anno alcune misure incentivanti settoriali, come quella a favore degli elettrodomestici ad alta efficienza. A questi incentivi "stabili" si aggiungono specifici **Bandi** per la promozione di settori particolari, anch'essi stabiliti di volta in volta.

Nel settore privato, si intrecciano numerosi programmi di **finanziamento facilitato** offerti da Istituti di credito e assicurativi, spesso rafforzati da accordi con Enti locali.

A livello degli Enti locali (Regioni, Province, Comuni) le iniziative si caratterizzano per una grande variabilità ed hanno un andamento che dipende dalla disponibilità finanziaria, e dalla sensibilità della amministrazione che li promuove. Anche la loro accessibilità è estremamente variabile e contribuisce alla frammentazione delle opportunità disponibili.

5.1 Detrazioni fiscali

Tra le agevolazioni e gli incentivi di tipo statale, il capitolo di detrazioni fiscali più significativo è certamente quello riferito all'edilizia, e in specifico quello che riguarda gli **edifici** esistenti. Tali agevolazioni riguardano sia i privati cittadini che le imprese e gli enti (ad esclusione degli enti locali).

Le prime facilitazioni fiscali per gli interventi sugli edifici sono state introdotte alla fine degli anni 90, per promuovere le opere di ristrutturazione e risanamento dei singoli appartamenti e degli immobili condominiali. Questi incentivi, noti come **detrazione 36%**, non erano programmati per un certo numero di anni, ma sono stati decisi di anno in anno

in sede di Finanziaria (qualche anno è saltato e ci sono state anche percentuali di detrazione diverse). Da qualche anno la situazione è stabile e si ritiene probabile che questo tipo di incentivazione continuerà anche nei prossimi anni. Un meccanismo simile è poi intervenuto dal 1 gennaio 2007 per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici, che premia numerosi interventi di riqualificazione con la **detrazione 55%**. Le due detrazioni (36% e 55%) convivono e possono, nei casi previsti, essere entrambe attivate, benché non siano mai cumulabili per lo stesso intervento.

Restano inoltre in vigore le detrazioni per l'acquisto di **motori elettrici ad alta efficienza**, specificamente rivolte agli **impianti industriali**, nonché quelle, limitate ma utili, relative ai frigoriferi e ai congelatori.

5.2 Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Sono tali e tante le novità introdotte nel corso del 2009, che è necessario fare uno schema riassuntivo: le nuove regole per i Certificati Verdi e per lo Scambio sul posto, la Tariffa onnicomprensiva differenziata per fonte, il ritiro dedicato sono strumenti nuovi e meritevoli di un breve approfondimento.

5.2.1 Scambio sul posto

“Il servizio di scambio sul posto”, secondo la definizione dell'AEEG, “consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata”.

Dal 1 gennaio 2009 il meccanismo è completamente cambiato rispetto al passato.

Prima si aveva il diritto di prelevare dalla rete gratuitamente un quantitativo di energia pari a quello fornito come eccedenza rispetto ai propri autoconsumi. Ora questo scambio di kWh "alla pari" non avviene più ed è sostituito dalla seguente regola: l'utente paga al proprio fornitore zonale tutti i propri consumi, mentre il GSE calcola un contributo che ristabilisce l'equità dello scambio. E' dunque stato adottato un sistema di calcolo del saldo di tipo “qualitativo”, che consente di rispondere alle esigenze espresse dall'Autorità per l'Energia in termini di trasparenza del mercato e di corretta valorizzazione dei flussi.

Il contributo viene definito dal GSE come “un intervento equalizzatore”, corrispondente ad un “ammontare che garantisce, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete”. Questo meccanismo si chiama **Contributo in conto scambio**.

Un secondo principio è che l'utente, pagando al fornitore tutti i consumi e non avendo quindi più crediti in KW non deve subire, per la quota di energia scambiata, l'onere dei servizi di rete. Quindi il GSE calcola un ulteriore importo di compensazione restituendo all'utente le tariffe di trasmissione e distribuzione, il dispacciamento e, per gli impianti a fonti rinnovabili anche gli oneri generali (componenti A e UC)

Il nuovo regime dello scambio sul posto è attuabile anche per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. E' aperto a tutte le fonti e agli impianti fino ai 200 kW che producono energia elettrica, purché entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007 (per gli impianti entrati in funzione precedentemente, resta la soglia dei 20 kW).

5.2.2 Conto energia

E' la forma di incentivo dedicata al fotovoltaico, operativa nella forma attuale dal 2007. Si traduce nel riconoscimento di una tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta (diversa a seconda della taglia e del livello di integrazione architettonica dell'impianto), e nella facoltà di attivare - contemporaneamente - lo Scambio sul posto per gli impianti fino a 200 kW. Oltre quella taglia scatta invece l'obbligo del Ritiro dedicato, che si somma comunque alla tariffa incentivante.

5.2.3 Ritiro dedicato

Operativo dal 1 gennaio 2008, è una forma semplificata di vendita di elettricità alla rete e non è propriamente definibile come incentivo. Si tratta in pratica di stipulare una convenzione con il GSE che svolge il ruolo di intermediario commerciale tra il produttore ed il mercato elettrico. La formula del ritiro dedicato è dunque abbinabile ai Certificati Verdi e al Conto energia (per quest'ultimo è obbligatoria oltre la potenza di 200 kW). Non è invece compatibile con la Tariffa onnicomprensiva, né con lo Scambio sul posto.

5.2.4 Tariffa onnicomprensiva

E' una novità introdotta dal Decreto Rinnovabili, operativa dal gennaio 2009. Si tratta di un incentivo monetario, differenziato per fonte e della durata di 15 anni, che viene concesso per l'energia elettrica netta immessa in rete, e non per tutta l'energia prodotta. E' una misura rivolta agli impianti piccoli e medi (fino a 1 MW, 200 kW per l'eolico), purché entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. E' consentita agli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili ad esclusione del solare (quindi: no a impianti fotovoltaici, solari termici e comunque a quelle tecnologie che producono solo calore). Questo incentivo, a scelta del produttore, è alternativo ai Certificati Verdi che, a differenza della Tariffa, sono assegnati rispetto a tutta la produzione. Per ottenere la tariffa occorre essere qualificati dal GSE come IAFR (impianti alimentati a fonti rinnovabili).

5.2.5 I "nuovi Certificati Verdi"

Sono stati anch'essi introdotti dal Decreto Rinnovabili e sono operativi, nella formulazione attuale, per gli impianti entrati in funzione dopo il 2007.

La novità più rilevante è quella relativa ai coefficienti, che premiano in modo differenziato la produzione da diverse fonti. Si applicano invece a tutti i certificati circolanti le disposizioni sul prezzo di ritiro da parte del GSE, il cui calcolo viene vincolato ad un valore di riferimento stabilito per legge, nonché l'obbligo del GSE al ritiro dei certificati 'in esubero rispetto agli obblighi'.

Un caso particolare è costituito dai cosiddetti Certificati Verdi Agricoltura, per i quali non è stato ancora completato l'iter attuativo e che sono assoggettati ad un regime di transizione.

5.3 Compatibilità tra i diversi meccanismi

Anche se una singola fonte o tecnologia può scegliere tra più incentivi e agevolazioni, non sempre i diversi meccanismi risultano tra loro compatibili, e quindi cumulabili. Segnaliamo schematicamente le principali incompatibilità:

- lo Scambio sul posto **NON** è compatibile con il Ritiro dedicato né con la Tariffa onnicomprensiva.
- il Ritiro dedicato **non** è compatibile con lo Scambio sul posto né con la Tariffa onnicomprensiva.
- la Tariffa onnicomprensiva **non** è compatibile con nessuna delle altre agevolazioni.
- i Certificati Verdi **non** sono compatibili con la Tariffa onnicomprensiva e con il Conto energia per il fotovoltaico.
- il Conto energia per il fotovoltaico **esclude** la possibilità di accedere alla Tariffa onnicomprensiva e ai Certificati Verdi.

Proponiamo di seguito una tabella (fonte: Nextville.it) che riassume tutte le agevolazioni, gli incentivi e le semplificazioni dedicate agli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili.

Legenda

SSP = Scambio sul posto

RD = Ritiro dedicato

TO = Tariffa onnicomprensiva

CV = Certificati Verdi

CE = Conto energia

I riquadri evidenziati in verde indicano la possibilità di accesso all'incentivo specifico.

TECNOLOGIE e FONTI RINNOVABILI	INCENTIVI E AGEVOLAZIONI				
	SSP	RD	TO	CV	CE
SOLARE FOTOVOLTAICO fino a 200 kW					
SOLARE FOTOVOLTAICO oltre i 200 kW					
ELETTRICITA' DA BIOMASSE* fino a 200 kW					
ELETTRICITA' DA BIOMASSE* oltre i 200 kW			fino a 1 MW		
COGENERAZIONE DA BIOMASSE* fino a 200 kW					
COGENERAZIONE DA BIOMASSE* oltre i 200 kW			fino a 1 MW		
MICRO/MINI EOLICO fino a 200 kW					
EOLICO oltre i 200 kW					
EOLICO OFFSHORE					
MICRO/MINI IDROELETTRICO fino a 200 kW					
MICRO/MINI IDROELETTRICO oltre i 200 kW			fino a 1 MW		
GEOTERMIA fino a 200 kW					
GEOTERMIA oltre i 200 kW			fino a 1 MW		
MAREOMOTRICE E DAL MOTO ONDOSO fino a 200 kW					
MAREOMOTRICE E DAL MOTO ONDOSO oltre i 200 kW			fino a 1 MW		
SOLARE TERMODINAMICO					**

**Per biomasse si intendono: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Al fine di semplificare la nostra tabella, intendiamo per biomasse anche il biogas, il gas da discarica e da processi di depurazione, i biocarburanti liquidi (olio vegetale, biodiesel).*

***Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 aprile 2008, è stato introdotto un Conto energia appositamente pensato per la tecnologia del solare termodinamico, da non confondere con il Conto energia per il fotovoltaico.*

FONTE: NEXTVILLE.IT

6. IMPIANTI A ENERGIE RINNOVABILI E ACCISE: DOMANDE FREQUENTI

6.1 Che cos'è l'accisa?

L'accisa è un'**imposta indiretta**, ovvero un' imposta che colpisce la ricchezza prodotta non alla sua origine, ma al momento del consumo. Infatti, mentre le **imposte dirette** colpiscono i redditi o i patrimoni al momento in cui si formano, le imposte indirette "seguono" il bene dal momento della sua produzione per tutta la filiera della distribuzione, fino a scaricarsi sul consumatore finale.

L'accisa è un importo fisso espresso in euro, rapportato all'unità di misura del prodotto: chilowattora sull'energia elettrica, chilogrammi sugli oli minerali, litri sulle benzine e gasolio. Le accise sono regolate dal Testo Unico Accise (Dlgs 504/1995), conosciuto anche come T.U.A., integrato con le modifiche apportate dalla legge 133/199 e dal Dlgs 26/2007. Alcuni aspetti applicativi sono spiegati nella circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane (v. Newsletter Consenergy 1/2007).

Tutti i beni soggetti ad accise sono sottoposti a particolari controlli di quantità, proprio per evitare importazioni illegali e conseguenti evasioni fiscali. Infatti, l'Ente a cui fare riferimento per il versamento delle accise, è l'**Ufficio delle Dogane** (o Ufficio Tecnico di Finanza) competente per il territorio.

A carico del soggetto obbligato, è prevista, oltre all'accisa anche un'**addizionale provinciale** all'accisa stessa.

L'utente finale consumatore di energia elettrica e gas versa l'accisa quando paga la bolletta. L'autoproduttore la versa direttamente all'erario.

6.2 Le accise si pagano anche sulla produzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili?

Sì, solo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 20 kW sono esentati da tale adempimento.

Infatti, anche gli impianti alimentati da energie alternative sono considerati a tutti gli effetti **officine elettriche** (o officine di produzione di energia elettrica).

In pratica, chi produce energia elettrica è gravato da accisa, ma ha la facoltà di riversare il pagamento dell'accisa stessa sugli acquirenti: sarà il consumatore finale a versarla all'erario, in bolletta. Il produttore di energia elettrica resta comunque il soggetto ufficialmente obbligato e deve pertanto ottenere, prima di avviare l'impianto, la licenza di Officina elettrica.

Chi produce per autoconsumo, oltre ad ottenere la licenza di officina elettrica, deve versare direttamente l'accisa all'erario sui propri autoconsumi.

6.3 I gestori di impianti fotovoltaici devono presentare domanda per l'ottenimento della licenza di officina elettrica, calcolare e versare l'accisa?

Sì, se l'impianto ha potenza superiore a 20 KW e se parte dell'energia elettrica viene auto consumata (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 26/2007). Per gli impianti situati in territori montani, la soglia minima di potenza per l'apertura di Officina elettrica sale da 20 kW a 30 kW.

Le accise e le addizionali provinciali vengono calcolate unicamente sull'elettricità prodotta dall'impianto e auto-consumata in loco.

Gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, che immettono in rete tutta l'energia prodotta non sono considerati officine elettriche, ma **sono comunque tenuti a fare una comunicazione all'Ufficio delle Dogane**, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'Ufficio delle Dogane assegna un "Codice Ditta", indispensabile per identificare l'impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).

6.4 Quale deve essere la percentuale di autoconsumo per far scattare l'obbligo di versamento dell'accisa?

La nozione di "autoconsumo" non prevede delle soglie minime di riferimento. Ad esempio, un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza che cede alla rete il 99,9% dell'energia prodotta, utilizzandone lo 0,1% per alimentare i servizi ausiliari dell'impianto, è comunque tenuto ad aprire Officina elettrica. Infatti, questo 0,1% di energia autoconsumata, essendo prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico, è sottoposta al regime delle accise. In questi casi, una soluzione comunemente utilizzata per evitare l'apertura di Officina elettrica, consiste nello scegliere la "cessione totale" alla rete dell'energia prodotta dall'impianto, provvedendo a soddisfare le piccole necessità di autoconsumo con un normale contratto di fornitura.

6.5 Quali sono gli impianti di produzione di energia elettrica esentati dall'obbligo di presentare denuncia di officina elettrica?

Non sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica:

- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza **fino a 20 kW**
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, che scelgono la **cessione totale** (senza autoconsumo) dell'energia alla rete.

Nota bene: questi impianti, se di potenza superiore a 20 kW, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all'Ufficio delle Dogane, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'Agenzia assegna un "Codice Ditta", indispensabile per identificare l'impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).

- gli impianti costituiti da **gruppi elettrogeni di emergenza**, con potenza disponibile non superiore a 200 kW ;
- gli impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile **non superiore a 1 kW**;
- gli impianti alimentati a **biogas** di qualsiasi potenza.

Per quanto riguarda gli impianti di biogas, il Dlgs 26/2007 indica chiaramente che "non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose [...] di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce".

6.6 Quali sono gli altri adempimenti che devo fare quando comincio a produrre energia con l'impianto fotovoltaico?

Una volta ottenuta la licenza di esercizio e con l'impianto a regime, il soggetto obbligato è tenuto a:

- **Compilare il registro di produzione**, con la registrazione giornaliera della lettura dei contatori. In molti casi, è possibile concordare letture dei contatori effettuate su base settimanale o mensile;

- **Pagare annualmente il diritto di licenza** entro le scadenze previste (23,24 € nel caso di uso proprio e 77,47 € nel caso di utilizzo commerciale dell'energia);
- Comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni societarie o impiantistiche;
- **Presentare la dichiarazione annuale di consumo** (modello AD-1), che contiene di dati relativi a ogni mese solare. La dichiarazione va trasmessa unicamente via web, utilizzando il servizio telematico E.D.I. (vedi www.agenziadogane.it)

6.7 Come si versa l'accisa per l'energia auto consumata?

L'accisa e la relativa addizionale provinciale vengono generalmente pagate versando delle **rate di acconto mensili**. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese, e la cifra da corrispondere viene calcolata su 1/12 dei consumi dell'anno precedente.

In base ai dati contenuti nella dichiarazione annuale di consumo (da presentare entro il 20 febbraio di ogni anno), entro il 16 marzo si effettua il conguaglio.

Le Officine elettriche costituite da **impianti di cogenerazione di potenza non superiore a 100 kW** e privi di contatori, hanno la possibilità di pagare l'accisa sull'energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento (comma 7 dell'articolo 55 del Testo Unico delle Accise). In questo caso, i consumi tassabili vengono calcolati forfettariamente in base alla potenza e alle ore di utilizzo del cogeneratore. **Chi usufruisce di questa semplificazione fiscale, non può contestualmente beneficiare dell'aliquota ridotta per la quota di carburante utilizzata nella produzione di energia elettrica.**

6.8 Quindi se ho un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kw devo aprire una specifica contabilità?

In pratica sì. Questo aspetto di solito rappresenta un costo di cui si tiene scarsamente conto quando si fa un piano di investimento per un impianto da fonti rinnovabili.

6.9 Negli impianti di cogenerazione l'accisa sull'energia elettrica e quella sui carburanti e combustibili si sommano?

Purtroppo sì, ma non sempre.

Dal punto di vista dei requisiti, degli obblighi e dell'iter procedurale per l'ottenimento della licenza di esercizio, gli impianti di cogenerazione (e di trigenerazione) non differiscono sostanzialmente dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. **L'elettricità prodotta in cogenerazione e autoconsumata è quindi sottoposta all'accisa sull'energia elettrica e alla relativa addizionale provinciale.**

Vi è però una differenza fondamentale tra gli impianti di cogenerazione e gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili: negli impianti di cogenerazione si utilizzano "prodotti energetici", cioè **carburanti e combustibili (fossili o rinnovabili) che possono essere soggetti o meno al regime delle accise**. L'accisa quindi, grava (o meglio può gravare) non solo sull'elettricità ma anche sul prodotto energetico utilizzato .

Ad esempio: quando il **gas naturale** (metano) viene utilizzato per produrre energia elettrica, l'accisa viene calcolata forfettariamente su 0,25 m³ per ogni kWh elettrico prodotto dall'impianto. Per i restanti 0,75 m³, si applica l'accisa relativa all'utenza considerata (usi industriali o civili).

Se l'impianto di cogenerazione è collegato ad una rete di teleriscaldamento e se il rapporto tra l'energia elettrica prodotta e l'energia termica immessa nella rete è superiore al 10%, si

applica l'accisa prevista per gli usi industriali sulla quota di gas metano utilizzato per il teleriscaldamento.

Il consumo di gas naturale è sottoposto anche ad un'addizionale regionale all'accisa.

Se invece per l'impianto di cogenerazione uso il **biogas**, questo non è sottoposto ad accisa, mentre se uso **olio vegetale puro**, cioè non chimicamente modificato, l'accisa non è dovuta per la quota parte destinata alla produzione dell'energia elettrica, mentre è dovuta per la parte destinata alla produzione di calore.

Per determinare le quote parte posso utilizzare un criterio di forfait oppure effettuare analisi chimiche o prove sperimentali.

E' prevista una semplificazione per le Officine elettriche costituite da impianti di cogenerazione di potenza non superiore a 100 kW e privi di contatori. Queste infatti hanno la possibilità di pagare l'accisa sull'energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento (comma 7 dell'articolo 55 del Testo unico sulle accise). I consumi tassabili vengono calcolati forfaitariamente in base alla potenza e alle ore di utilizzo del cogeneratore. Occorre sottolineare che chi usufruisce di questa semplificazione fiscale, non può contestualmente beneficiare dell'aliquota ridotta per la quota di carburante utilizzata nella produzione di energia elettrica.

7. GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI SONO OFFICINE ELETTRICHE QUALI ADEMPIMENTI?

Tutti gli impianti per la produzione di energia, ad eccezione di quelli da fonti rinnovabili di potenza inferiore ai 20kw e da quelli (rinnovabili) che cedono in rete tutta l'energia prodotta sono officine elettriche. Come tali devono seguire un iter burocratico prestabilito, che ha come fine l'ottenimento della licenza di esercizio.

1° Passo: la denuncia di apertura dell'Officina elettrica.

Almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'impianto, occorre presentare **la denuncia di apertura dell'Officina elettrica** all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (si fa riferimento al luogo di installazione dell'impianto)

La denuncia, da compilarsi utilizzando un apposito modulo, deve essere presentata in duplice copia e deve contenere:

- I dati identificativi dell'azienda;
- I dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
- L'ubicazione dell'impianto;
- La descrizione dei dati caratteristici dell'impianto ;
- La descrizione degli apparati di misura (i contatori);
- Gli schemi elettrici unifilari;
- La dichiarazione della destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta ed auto-consumata.

La denuncia deve essere accompagnata da **ricevuta del versamento del diritto di licenza annuo dovuto** (23,24 € nel caso di uso proprio e 77,47 € nel caso di utilizzo commerciale dell'energia).

ATTENZIONE: nelle procedure per la Qualificazione IAFR, per il Conto energia e per il Ritiro dedicato (*v. approfondimento in questo numero*), una copia della denuncia di apertura dell'Officina elettrica (o della comunicazione, per gli impianti che scelgono la cessione totale dell'energia) deve essere inviata anche al GSE.

2° Passo: Il sopralluogo tecnico

Dopo aver ricevuto la denuncia, l'Ufficio delle Dogane contatta il richiedente per stabilire, insieme ad un laboratorio autorizzato, la data del sopralluogo. Il sopralluogo serve a verificare, tarare e apporre i sigilli ai **contatori elettrici**.

Tutte queste operazioni vengono eseguite dal laboratorio autorizzato, alla presenza del richiedente e del tecnico dell'Ufficio delle Dogane. Il laboratorio rilascia un certificato di verifica e un verbale di suggellamento. Anche il tecnico dell'Ufficio delle Dogane provvede a verificare e a porre i sigilli ai contatori, e a sua volta rilascia un verbale di verifica.

L'uscita del tecnico dell'Ufficio delle Dogane non comporta alcun costo per il richiedente, mentre il sopralluogo da parte del laboratorio autorizzato presenta costi variabili, in funzione della distanza tra l'impianto e la sede del laboratorio.

La verifica sul posto dei contatori è un momento molto importante, poiché al richiedente vengono fornite contestualmente anche tutte le informazioni sugli adempimenti tecnici,

amministrativi e fiscali relativi all'impianto. Queste informazioni vengono riportate anche sul verbale di verifica rilasciato dal tecnico dell'Ufficio delle Dogane.

3° Passo: Ulteriore documentazione per il completamento della pratica

Per completare l'iter procedurale, in seguito al sopralluogo tecnico, vanno inoltrati all'Ufficio delle Dogane i seguenti documenti:

- Il verbale di verifica sui contatori;
- La richiesta, in carta bollata, per il rilascio della licenza di esercizio (con allegata un'ulteriore marca da bollo da applicare sulla licenza);
- Una cauzione, di importo pari ad 1/12 dell'imposta presunta relativa a un anno (chi versa il canone anticipatamente in unica soluzione non dovrà ovviamente lasciare cauzioni).

4° Passo: Il rilascio della licenza di esercizio

Entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria, l'Ufficio delle Dogane rilascia al richiedente la licenza di esercizio. La licenza di esercizio ha una **validità illimitata**, salvo cessazione o revoca in caso di inosservanza degli obblighi previsti. Insieme alla licenza di esercizio, l'Ufficio delle Dogane rilascia anche **il registro di produzione**, nel quale deve essere riportata la lettura dei contatori dell'impianto.

Gli impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 KW che immettono in rete tutta l'energia prodotta sono comunque tenuti a fare una **comunicazione** all'Ufficio delle Dogane, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'Agenzia assegna un "Codice Ditta", indispensabile per identificare l'impianto nel momento in cui si presenta la **dichiarazione annua di produzione** (che è comunque obbligatoria).